

Circolare n. 18 FC/fa
16/05/2018

Ambiente

Elenco Europeo dei
Rifiuti.

Cambiano 37 voci.

SINTESI

Nel nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti ci sono novità per risolvere diverse ambiguità di dichiarazione che dovrebbero aiutare la corretta gestione degli stessi.

A distanza di quasi quattro anni dall'approvazione (Decisione Commissione UE 2014/955/UE ai sensi della Direttiva Quadro Rifiuti 2008/98/CE), sono arrivati numerosi interventi di rettifica al nuovo **Elenco Europeo dei Rifiuti** (che ha di fatto e di diritto sostituito l'elenco dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Le varie rettifiche, pubblicate sulla Gazzetta Europea dello scorso 6 aprile, in alcuni casi possono definirsi meri interventi di stile, in altri casi risultano più consistenti e incisive.

Tra le oltre 30 rettifiche si segnalano, in particolare, quelle nell'ambito dei rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici: il codice 10 01 01, riferito a ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04), al posto dei fanghi fa ora riferimento alle scorie. Il capitolo 17 dell'Elenco, corrispondente a rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, compreso il terreno prelevato da siti contaminati, fa ora riferimento al terreno scavato proveniente da siti contaminati.

Di rilievo, inoltre, nell'ambito del capitolo 20, riferito ai rifiuti urbani, è il chiarimento circa il codice 20 03 06, prima inerente a rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico, mentre ora corrisponde ai rifiuti della pulizia delle fognature.

Al capitolo 13, relativo a oli esauriti e residui di combustibili liquidi, all'interno del sottocapitolo 03, ossia oli isolanti e oli termovettori di scarto, il riferimento agli oli termovettori deve ora leggersi agli oli termoconduttori.

Vi è anche una novità in materia di veicoli fuori uso. Cambiano, infatti, i riferimenti nell'ambito del capitolo 19: precisamente, al sottocapitolo 10, relativo a rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, la voce "frazioni leggere di frammentazione" (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose, con codice 19 10 03*, si deve leggere fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose, e, di conseguenza, la voce 19 10 04 si deve leggere fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03.

In conclusione le rettifiche non cambiano la natura dei rifiuti ma, chiarendo le definizioni, risolvono diverse ambiguità e possono aiutare la corretta gestione degli stessi. Le autorizzazioni in essere, fino a rinnovo, non necessitano di modifica mentre gli atti nuovi dovranno conformarsi ai nuovi nomi dei rifiuti.

